



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE
DELL'INCENTIVO A FAVORE
DEL PERSONALE IMPEGNATO
NELL'ATTIVITA' DI
RECUPERO EVASIONE I.C.I.**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 171 del 2.12.2004 -
Delibera dichiarata Immediatamente Eseguita (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 31.12.2004 -
Modificata con delibera di Giunta Comunale n. 35 dell'8.03.2005.

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comune sugli Immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 87 del 22.12.2001 come previsto dall'art. 3, comma 57 della L. n. 662/96 e dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 446/97 a favore del personale dell'Ufficio Tributi dell'Ente, impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Ai fini del presente Regolamento rientrano nella definizione di "Ufficio Tributi" del Comune di Cilavegna l'unità organizzativa e le unità di personale contabile del Servizio 2 "Economico Finanziario".

ART. 2
DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo di cui all'articolo precedente, è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al personale del Servizio 2 "Economico Finanziario" del Comune di Cilavegna. Tale fondo è ripartito tra il responsabile incaricato di posizione organizzativa nell'ambito del servizio tributi, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del C.C.N.L. 5.10.2001 e gli altri dipendenti dell'ufficio con mansioni di accertamento dell'evasione ICI, questi ultimi in proporzione al tempo dedicato all'attività di accertamento.

ART. 3
COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO
PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE ICI

1. Il fondo è costituito annualmente da una quota non superiore al 10% delle somme regolarmente riscosse, al netto di spese, sanzioni e interessi, nell'anno precedente, a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e accertamento ICI.
2. Tale fondo, viene destinato all'erogazione di compensi da ripartire tra il personale di cui all'art. 2.
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti dell'ufficio tributi nell'ambito (fino al massimo) delle seguenti percentuali:

- responsabile dell'ufficio tributi titolare di posizione organizzativa	30%
- personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento	60%
- collaboratori contabili	10%
TOTALE	100%

4. I collaboratori contabili, se necessari, svolgono attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa.
5. Il Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario” predisponde apposita relazione sull’attività di recupero dell’evasione svolta, specificando le prestazioni effettuate da ciascun dipendente secondo coefficienti di ripartizione da sottoporre alla Giunta Comunale, la quale deve determinare la percentuale da applicarsi, tenuto conto delle somme effettivamente riscosse.
6. I contributi a carico dell’Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo si intendono conteggiate fuori dalla percentuale del 10% costituente il fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Ai fini della definizione dell’accordo annuale per la costituzione del fondo per il miglioramento delle risorse umane e della produttività per l’anno 2005, si procederà alla ripartizione secondo i coefficienti di cui al comma 3, previo accantonamento delle somme necessarie alla copertura della quota di produttività attribuita al personale dell’ufficio tributi addetto all’accertamento.

ART. 4
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con riferimento alle somme recuperate a titolo di evasione d’imposta a partire dall’anno 1999.